



COMUNE DI NIBBIOLA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56

OGGETTO:

**INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA- ACCORDO ECONOMICO
DECENTRATO ANNUALITA' 2025**

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di luglio alle ore quindici e minuti ventitré si è riunita la Giunta Comunale in modalità mista come da regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 25/01/2023, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AGNESINA PIERFRANCESCO - Sindaco	Sì
2. MORTARINO MONICA RAFFAELLA - Assessore	Sì
3. ROSSARI MARIA CRISTINA - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera, in modalità mista come da regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 25/01/2023, del Segretario Comunale ROTONDO FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. AGNESINA PIERFRANCESCO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 17/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2025/2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 23/04/2025 è stato approvato il Piano Performance 2025/2027, inserito nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) – Triennio 2025-2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009;
- il CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies e loro successive modifiche;
- i CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 05/10/2001, 22/01/2004, 09/05/2006, 11/04/2008 e 31/07/2009;

DATO ATTO CHE in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2019-2021 e che il suddetto CCNL disciplina all'art. 7 i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;

VISTO altresì l'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4, e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

RILEVATO CHE:

- le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- in caso di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;
- in caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva;

VISTA la Legge n. 15/2009 e il D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione di tale legge, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopra citato D. Lgs. n. 150/2009;

CONSIDERATO che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss. mm. ed ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare all'art. 9, comma 2 bis, si dispone che:

- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

VISTI:

- l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) il quale stabiliva che nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 07/08/2015, n. 124, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'art. 23, del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che a decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208, è abrogato;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. decreto crescita) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, il quale modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, modalità illustrata nel D.M. attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019, prevedendo che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite dell'anno 2018;

RICHIAMATO l'importo totale del fondo anno 2016, per le risorse soggette al limite (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, ISTAT art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 01/04/1999, gli importi di cui alla lettera d, dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e delle economie del fondo straordinario anno 2015) pari ad € 21.016,50;

DATO ATTO CHE le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

RILEVATO CHE:

- Il Comune di Nibbiola ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "equilibrio di bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta, rispetto al 2008;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dal Nucleo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei

servizi a favore della cittadinanza, in base al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance;

VISTO l'art. 4 comma 1 lett. b D.lgs. n. 165/2001, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

VISTA la Determinazione n. 144 del 5/07/2025 della Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile, con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario fornire gli indirizzi per la destinazione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente e provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario fornire le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa le per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

a) esprimere i seguenti indirizzi per la destinazione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:

- Definizione di un nuovo accordo economico decentrato per l'annualità 2025 per la ripartizione economica e riconoscere le indennità previste, nel rispetto delle condizioni previste dai CCNL e dal CCDI 2023/2025;
- Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno PIAO – sezione Performance 2025 - 2027. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D. Lgs. 150/2009;

sono fatte salve, in ogni caso, tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione ritenga opportune;

RITENUTO di fissare le seguenti direttive alle quali la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nello svolgimento della trattativa:

- la trattativa dovrà limitarsi agli aspetti espressamente demandati alla contrattazione decentrata nel rispetto del D.lgs. n. 165/2001, del D.lgs. n. 150/2009 e del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- dovranno essere rispettati i tempi di durata della trattativa stabiliti dal CCNL;
- il limite delle risorse a disposizione della delegazione trattante è quello derivante dalla somma del Fondo di Parte Stabile e del Fondo di Parte Variabile risultante dagli atti dell'Ente nel rispetto del limite previsto dall'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017;
- dovrà essere impedita la duplicazione di istituti incentivanti fondati sul medesimo titolo o causa;
- le risorse, sia di parte stabile che di parte variabile, devono essere assegnate in base a criteri generali che assicurino la maggior trasparenza nella distribuzione delle risorse, la corretta finalizzazione delle stesse all'incremento della produttività, dell'efficienza e valorizzazione del merito;
- l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta Comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al revisore dei conti, al fine di

verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione;

ACCERTATO CHE le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se saranno rispettati i vincoli di bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi sulla presente Deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 dai competenti Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO CHE le premesse contenute nella parte narrativa si intendono integralmente riportate e trascritte;

DI STABILIRE preliminarmente la composizione della delegazione trattante di parte pubblica così composta dal Segretario Comunale Dr. Francesco Rotondo in qualità di Presidente e componente unico;

DI ESPRIMERE le direttive richiamate in premessa alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di accordo economico decentrato annualità 2025 – che dovrà essere sottoposto a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs n. 150/2009, nei termini riportati in premessa;

DI RISERVARSI la possibilità di emanare, con proprio successivo atto, direttive e indirizzi integrativi rispetto alla presente deliberazione, qualora ritenuto necessario anche a seguito di sollecitazione del Presidente della Delegazione di Parte pubblica;

DI DISPORRE, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente Deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii..

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
AGNESINA PIERFRANCESCO

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
ROTONDO FRANCESCO